



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
 degli Uffici scolastici regionali

e p.c. Al Capo Dipartimento
 del Sistema educativo
 di istruzione e di formazione

Agli Assessori
 Regionali all'Istruzione

OGGETTO: Anno scolastico 2016/2017 - adeguamento degli organici dell'autonomia del personale docente alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici dell'autonomia alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto preliminarmente rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo, relative al prossimo anno scolastico, e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico dell'autonomia.

Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici dell'autonomia, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell'ottica di una programmazione dell'offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze della scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale di determinazione dell'organico triennale dell'autonomia (in corso di perfezionamento) e alle Note 11729 del 29 aprile 2016 e 13586 del 12 maggio 2016 di questa Direzione, riferimenti ai quali pertanto si rimandano le SS.LL. per la trattazione e per la soluzione delle complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 69 dell'art. 1 della legge 107/15, la determinazione del contingente dei posti comuni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto è rimessa ad una decreto interministeriale di concerto tra questo Ministero e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, atto che è in via di registrazione.

I posti istituiti ai sensi del citato decreto, che sono stati comunicati con separata nota del 21 luglio scorso, indirizzata all'attenzione delle SS.LL., sono istituiti per il solo anno scolastico 2016/17 e non sono disponibili per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo, salvo quanto previsto dall'art. 1 bis del decreto legge 42 del 29 marzo 2016 convertito con modificazioni dalla legge 89/2016. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

Operazioni di adeguamento

Le azioni di adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive disponibilità di personale, tenendo presente l'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.

Il personale docente titolare in esubero che non abbia trovato posto intero nell'organico dell'autonomia considerando anche i posti di potenziamento e i posti dell'adeguamento alle situazioni di fatto, sarà assegnato dalle SS.LL. su classi di concorso per le quali possiede i titoli di accesso nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/12.art. 14 comma 17.

Nelle operazioni di adeguamento e in riferimento a quanto previsto dal DPR 81/09 andrà prioritariamente considerata la possibilità ai sensi del comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15 per i dirigenti scolastici di autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni sono concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. I dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici scolastici regionali disporranno accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico dell'autonomia, risulti inferiore a quello preventivato e non giustificati, pertanto, tutte le classi autorizzate. Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi successivamente al 15 settembre.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno pertanto cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dell'autonomia, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe comprendendo anche le situazioni riguardanti il recupero dei debiti formativi. I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla autorizzazione alla creazione di nuove classi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione; in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.

In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole completerà l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore curricolari o, comunque, una disponibilità di ore curricolari che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riagggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Spezzoni orario

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico dell'autonomia e alle ore derivanti dalla concessione del part-time, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, per le operazioni consentite sui posti autorizzati dal presente decreto.

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448, gli spezzoni sino a 6 ore, nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, sono attribuiti dai dirigenti scolastici ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso. Si precisa che le ore aggiuntive all'orario di lavoro così conferite saranno retribuite sino al 30 giugno 2017, fatta eccezione per le cattedre già strutturate su basi orarie eccedenti le 18 ore settimanali, come precisato dalla nota prot. n. 0032509 del 6 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Infanzia

Per la scuola dell'infanzia, non avendo tale offerta formativa carattere obbligatorio, non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

eventuali domande di iscrizione in esubero al preventivato numero di classi non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Per il part-time degli insegnanti della scuola dell'infanzia, a seconda dei casi, vanno considerate 12 o 13 ore in ordine alla definizione dell'offerta formativa e della configurazione delle sezioni, non essendo previsto un orario inferiore all'unità oraria.

Scuola primaria

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, comporta l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il presente decreto interministeriale relativo per l'a.s. 2016/17.

Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Analogamente si procede per gli spezzoni che sommati raggiungano i predetti totali: in questo caso se il posto viene costituito su più sedi, il contributo orario verrà assegnato alla sede con il maggior numero di ore e utilizzato a settimane alterne.

Scuola di primo grado

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, sempre a norma del D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, sono previste nove ore per classe senza la ripartizione del numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Non è consentita la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie. Tali operazioni sono consentite solo nel limite della dotazione specifica autorizzata per l'anno scolastico 15/16.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado le classi terze vanno rideterminate sulla base dei parametri del D.P.R. 81/09 tenendo conto del numero complessivo degli studenti presenti nell'autonomia scolastica. Non sono consentiti sdoppiamenti delle classi di liceo musicale e di liceo sportivo con risorse aggiuntive all'organico dell'autonomia. Le classi dei corsi triennali attivati nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale programmata in accordo con le Regioni possono essere sdoppiate unicamente nel secondo e terzo anno di corso.

Le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 sono inoltre comprensive di un numero specifico di unità previste dal decreto interministeriale e comunicate alle SS.LL. corrispondenti al numero dei posti istituiti nell'anno scolastico 2016/17 presso i licei musicali e coreutici statali per l'insegnamento dello strumento musicale, teoria analisi e composizione e di tecnologia musicale, nelle more della definitiva applicazione del D.P.R. 19/16 relativo alle nuove classi di concorso della scuola secondaria.

Posti di sostegno

Non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si renderanno necessarie in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato la effettiva presenza degli alunni nelle classi, la regolarità della documentazione richiesta con particolare riferimento alla diagnosi funzionale e al P.E.I. elaborato dal G.L.H.O. e la ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli